

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 21 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/64 CC NAS RG del 28.02.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/64 del 28.02.2014, redatto alle ore 11.00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. ROMANO Giuseppe a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al pari grado CANNATA Gaetano (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 29 gennaio 2014 alle ore 10.00, presso la “STEFANO S.r.l.” gestione mense aziendali e ristorazione collettiva con sede operativa e legale a Ragusa Via Modigliani n. 16, della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2;

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata, tra l'altro, a carico del Sig. **FLACCAVENTO Marco** nella qualità di legale responsabile pro-tempore e, obbligato in solido, la “STEFANO S.r.l.” la violazione dell'art. 5 del Regolamento (CE) n.° 852/2004 “**in quanto le schede di monitoraggio dei punti critici rilevati col manuale di HACCP risultavano aggiornate al mese di novembre 2013,**” a carico del Sig. **FLACCAVENTO Marco** nella qualità di legale responsabile pro-tempore e, obbligato in solido, la “STEFANO S.r.l.”;


Atteso che per la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6 comma 8 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, *ai sensi del quale la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi del comma 6 (che si riferisce alle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000”;*

Considerato che la sopradetta violazione prevede la sanzione amministrativa da € 1000 a euro 6.000, nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art 16 Legge 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 13.03.2014 a mano del Sig. **Flaccavento Franco**, socio e padre del Sig. **FLACCAVENTO Marco**, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. **FLACCAVENTO Marco** ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2014/64 del 28.02.2014, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0008322 del 18.04.2014 con i quali si chiedeva altresì la audizione della parte;

Visto il Verbale di audizione del 23 marzo 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. **FLACCAVENTO Franco**, **responsabile tecnico della ditta**, giusta delega in atti del legale rappresentante;



Ritenuto che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. **FLACCAVENTO Marco** quale amministratore della ditta " **STEFANO S.r.l** " per la seguente motivazione:

il fatto del mancato aggiornamento delle schede di monitoraggio dei punti critici rilevati col manuale di HACCP, non viene contestato dal ricorrente negli scritti difensivi, il quale però ritiene di aver applicato correttamente la normativa europea riferendosi il periodo in contestazione alla chiusura per le vacanze natalizie delle scuole, alle cui mense la ditta fornisce i pasti.

Nel verbale di accertamento, però, il mancato aggiornamento delle schede risale al novembre 2013, periodo antecedente alle vacanze natalizie.

Pertanto è incontestabile che la violazione amministrativa accertata è stata commessa e va sanzionata come per legge.

Si tenga conto che la chiusura momentanea della attività, come nel caso in esame, in previsione di una prossima apertura dopo le vacanze natalizie non esime l'operatore dall'effettuare i dovuti controlli per mantenere lo stabilimento nello stato igienico richiesto per legge.

Tuttavia in considerazione del periodo di crisi che stanno attraversando le attività produttive si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente, in sede di audizione, di applicazione della sanzione minima e della rateizzazione;

In considerazione della assenza di precedenti violazioni della stessa natura nel quinquennio precedente, può essere accolta l'istanza della parte di riduzione della sanzione al minimo edittale e può essere concessa una rateizzazione;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **FLACCAVENTO Marco**, nato a Ragusa il 23.09.1989 e ivi residente in Via Delle Gardenie n. 2 in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta " **STEFANO S.R.L.** " il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;


Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, all'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei) da versare:

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2014/64 del 28.02.2014 NAS di Ragusa;



- quanto ad €. 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di € 100,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa - indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. verbale di contestazione n.° 2014/64 del 28.02.2014 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **FLACCAVENTO Marco**, in proprio e nella qualità, residente a Ragusa in Via Delle Gardenie n. 2 a mezzo PEC all'indirizzo: **stefano11srl@pec.it.**;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 11.04.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



